



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

COPIA

N. 10 del Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di maggio, alle ore 17:10 in Pasian di Prato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Al punto in oggetto risultano partecipanti i seguenti consiglieri:

POZZO ANDREA	Presente	COSSA CARLO	Assente
MONTONERI PAOLO	Presente	RIVA LUCIO	Presente
LA MONICA ANTONELLA	Assente	QUAI MARCO	Presente
PERESSINI JULI	Presente	SANTELIA ROSARIA	Presente
GIAU MARZIO	Presente	DEGANO ROBERTA	Presente
TOSOLINI LORENZO	Assente	VALOPPI SANDRO	Presente
DEL FORNO IVAN	Assente	ZAMPIERI MARIAFRANCESCA	Assente
GRAVINA CATERINA	Presente	D'ANTONI PIERLUIGI	Presente
SERRA CHIARA	Presente		

Presenti n. 12, Assenti n. 5

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Stanig Eva -.

Assume la presidenza il dott. POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Presentata dall'Assessore Paolo Montoneri

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico, conformemente al Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n. 23, e compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie, con le risorse di bilancio e i mezzi e il personale disponibili, per agevolare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche degli alunni/delle alunne, concorrendo in tal modo a rendere effettivo il diritto allo studio;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale avente ad oggetto "Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2022;

RICORDATO che:

- la giurisprudenza contabile investita della problematiche relative alla natura del servizio di trasporto scolastico, tenuto conto delle rilevanti finalità sociali che gli Enti Locali perseguono attraverso l'erogazione di tale servizio, è stata chiamata a pronunciarsi più volte sulla possibilità per gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare il predetto servizio con risorse proprie;
- la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come "Trasporto pubblico locale" e come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei "Servizi a domanda individuale", poiché non ricompreso nell'elenco di cui al decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 55/1983, conv. L. n. 131/1983. Pertanto, gli enti, nell'erogazione del predetto servizio, sarebbero tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza del principio dell'equilibrio economico di cui alle disposizioni dell'art. 117 TUEL, che dispone in materia di tariffe dei servizi pubblici, ed in particolare all'osservanza del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura. In conseguenza, la copertura del costo dovrebbe essere a totale carico dell'utenza;
- a seguito della deliberazione n. 46 del 2019 della Sezione Regionale di controllo del Piemonte, l'ANCI Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art. 10bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha presentato al Presidente della Corte dei Conti una richiesta di parere, in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e, nello specifico, se *"la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n.145"*;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con delibera 18 ottobre 2019, n. 25/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione e di contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano"*;

VISTO altresì l'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107", nel quale si dispone che: *"Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della*

mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.”;

ATTESO:

- che il Comune di Pesian di Prato gestisce il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio, tramite appalto dei servizi;
- il Servizio di trasporto scolastico, come meglio esplicitato all'art. 15 del vigente regolamento sopra richiamato, viene erogato gratuitamente in favore degli alunni e delle alunne che frequentano l'Istituto Comprensivo di Pesian di Prato e che il pagamento è previsto solamente per gli utenti che nel corso dell'Anno Scolastico non fruiranno del servizio per almeno il 70% delle corse disponibili;

DATO ATTO l'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio 2023-2025 ha previsto l'istituzione di una tariffa per la fruizione del servizio di trasporto scolastico;

RITENUTO quindi, per i motivi suddetti, modificare l'art. 15 del vigente “Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2022 (allegato A) nei seguenti termini:

ART. 15 - TARIFFE

- ~~1. Il Servizio di trasporto scolastico viene erogato gratuitamente in favore degli alunni e delle alunne che frequentano l'Istituto Comprensivo di Pesian di Prato;~~
- ~~2. Gli utenti che nel corso dell'Anno Scolastico non fruiranno del servizio per almeno il 70% delle corse disponibili saranno tenuti al pagamento di una somma pari ad € 50,00 per l'intero Anno Scolastico;~~
- ~~3. La frequenza viene calcolata tenendo conto sia della corsa di andata, sia di quella del ritorno;~~
 - ~~1. Le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio medesimo, attraverso il pagamento di una tariffa il cui importo ed eventuali riduzioni sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio.~~
 - ~~2. Non è prevista alcuna riduzione delle tariffe o rimborsi di qualsiasi natura in caso di mancata fruizione del servizio per assenza dell'alunno, in caso di sciopero o per cause non imputabili al gestore del servizio.~~

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07.04.2023 recante “Approvazione tariffe dei servizi a domanda individuale e determinazione importi depositi cauzionali - anno 2023”;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L;

PROPONE

di modificare l'art. 15 del Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2022 (allegato A) nei seguenti termini:

ART. 15 - TARIFFE

- ~~1. Il Servizio di trasporto scolastico viene erogato gratuitamente in favore degli alunni e delle alunne che frequentano l'Istituto Comprensivo di Pesian di Prato;~~

- ~~2. Gli utenti che nel corso dell'Anno Scolastico non fruiranno del servizio per almeno il 70% delle corse disponibili saranno tenuti al pagamento di una somma pari ad € 50,00 per l'intero Anno Scolastico,~~
- ~~3. La frequenza viene calcolata tenendo conto sia della corsa di andata, sia di quella del ritorno;~~
 1. Le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio medesimo, attraverso il pagamento di una tariffa il cui importo ed eventuali riduzioni sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio.
 2. Non è prevista alcuna riduzione delle tariffe o rimborsi di qualsiasi natura in caso di mancata fruizione del servizio per assenza dell'alunno, in caso di sciopero o per cause non imputabili al gestore del servizio.

Alle ore 17:20 entra il consigliere Tosolini, presenti in aula n.13 consiglieri.
Alle ore 17:30 entra il consigliere Del Forno, presenti in aula n.14 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art.1 comma 15 e comma 16 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto che per le dichiarazioni dei consiglieri comunali sull'argomento si fa rinvio alla trascrizione della registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera;

Con voti espressi per alzata di mano:

- Favorevoli n. 11
- Astenuti n. 3 – consiglieri Degano, Valoppi, D'Antoni;
- Contrari n. 0

su n.14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 11 del 06-04-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO

F.to POZZO ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Stanig Eva

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

Reg. Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-04-23

Il Responsabile del servizio

F.to Moro Eugenia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 02-05-2023

**Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI TRASPORTO
SCOLASTICO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 20-05-2023 con numero di registrazione all'albo pretorio 350.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO li
05-05-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)